Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 4 aprile 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio per la pretura di Gavoi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 9 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1964, con il quale è stato concesso al comune di Gavoi, per la durata di anni quindici un contributo annuo di L. 3.390.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 9 aprile 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Gavoi, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Gavoi dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 9 aprile 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Gavoi il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 167

(2777)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio per la pretura di Monselice.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1964, con il quale è stato concesso al comune di Monselice per la durata di anni dieci un contributo annuo di lire 2.983.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 6 giugno 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Monselice, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Monselice dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 6 giugno 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Monselice il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 161

(2778)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio per la pretura di Gioiosa Ionica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1965 con il quale è stato concesso al comune di Gioiosa Ionica per la durata di anni dieci un contributo annuo di L. 3.254.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 14 aprile 1965;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Gioiosa Ionica, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Gioiosa Ionica dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 14 aprile 1965 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla

costruzione del nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Gioiosa Ionica il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 162

(2779)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1968.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1968, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 28155 in data 14 novembre 1968, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato di aver designato il dott. Bruno Iannetti quale suo rappresentante effettivo e il dott. Ernesto Marra quale suo rappresentante supplente in seno alla commissione stessa in sostituzione, a partire dal 1° novembre 1968, rispettivamente del dott. Enzo Gazzera e del dott. Osvaldo Sciamanna;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Bruno Iannetti e il dott. Ernesto Marra, a partire dal 1° novembre 1968, sono chiamati a far parte in qualità di membro effettivo il primo e di membro supplente il secondo, della commissione centrale per l'avviamento e l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in sostituzione rispettivamente del dott. Enzo Gazzera e del dott. Osvaldo Sciamanna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1969
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 51

(2851)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1968.

Proroga del termine assegnato alla società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, RAI - Radiotelevisione italiana, per portare a compimento la procedura espropriativa relativa all'impianto per la II rete TV di Spiazzi di Monte Baldo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, con il quale veniva dichiarata la pubblica utilità di n. 85 impianti ripetitori della I rete TV e di n. 120 impianti ripetitori della II rete TV, e veniva altresì fissato il termine del 31 dicembre 1968 per il compimento delle espropriazioni, delle imposizioni di servitù e delle opere relative alla sistemazione dei detti impianti;

Vista la domanda in data 2 ottobre 1968, completata dalla nota n. DAC/DIÇAC/12698 del 24 dicembre 1968, con la quale la società concessionaria dei servizi di radiodiffusione circolari, RAI - Radiotelevisione italiana, dichiarando di trovarsi nell'impossibilità di portare a compimento entro il termine stabilito la procedura espropriativa relativa all'impianto per la II rete TV di Spiazzi di Monte Baldo, richiede che il termine stesso venga prorogato di due anni e cioè fino al 31 dicembre 1970;

Considerato che il ritardo non è da imputarsi alla richiedente;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta possa essere accolta;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine del 31 dicembre 1968 assegnato alla società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, RAI - Radiotelevisione italiana dal su richiamato decreto ministeriale 29 novembre 1967, per portare a compimento la procedura espropriativa relativa all'impianto per la II rete TV di Spiazzi di Monte Baldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2849)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1969.

Competenza per materia del console onorario in Phnom Penh (Cambogia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare del consolato di 2ª categoria in Phnom Penh (Cambogia), oltre all'adempimento dei generali

doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Saigon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(2836)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1969.

Competenza per materia del console onorario in Kingston (Giamaica).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico.

Il titolare del consolato di 2ª categoria in Kingston (Giamaica), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazioni di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso l'ambasciata d'Italia in San Salvador;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in San Salvador.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(2838)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1969.

Circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Kingston (Giamaica).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1965, n. 1411, relativo all'istituzione del consolato di 2ª categoria in Kingston (Giamaica);

Decreta:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Kingston (Giamaica) è così stabilita: lo Stato della Giamaica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(2837)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1969.

Circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Phnom Penh (Cambogia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1960, n. 708, relativo all'istituzione del consolato di 2ª categoria in Phnom Penh (Cambogia);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Phnom Penh (Cambogia) è così stabilita: lo Stato della Cambogia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(2835)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Patrica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro abitato e le zone circostanti del comune di Patrica;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Patrica;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Patrica, rilevato e adagiato caratteristicamente a gradoni sulle pendici di un alto colle, con tutto il complesso di antichi manufatti che formano un gioco armonioso e vario di piani, dominati dal palazzo baronale e dalla rocca, costituisce un insieme di cose immobili aventi importante valore estetico e tradizionale. Il complesso dell'abitato di Patrica, inoltre le pendici ad esso sottostanti e le alture che gli fanno corona, ricoperte di vegetazione, che formano una verde suggestiva cornice, costituiscono un paesaggio ed un panorama di notevole bellezza, con quadri naturali di pittoresca bellezza. L'abitato, e le strade di accesso, a Patrica, infine, data la loro elevata posizione, offrono punti pubblici di visuale su vasti panorami particolarmente verso la suggestiva vallata del Sacco;

Decreta:

Il centro abitato del comune di Patrica e le zone circostanti hanno interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal trivio strada per Patrica con strada per il collegio, il limite del vincolo segue verso sud una linea alla distanza di m. 50 (cinquanta) dal bordo esterno della strada per Patrica fino all'incontro, presso C. Pietrapizzuta, con la mulattiera per colle Calciano, segue poi tale mulattiera fino alla località ponte Calcianello, segue verso nord la mulattiera che, ad est di colle e casale Lo Zompo, raggiunge ad ovest la strada per il cimitero, di qui prosegue lungo una retta congiungente il tornante a sud del cimitero col torrente a sud della località Verdesca, poi ad est segue una linea a valle della strada per Patrica alla distanza di m. 50 (cinquanta) dal ciglio esterno fino al trivio strada per Patrica-strada per il collegio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Patrica provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Verbale n. 7

Oggi, 25 luglio 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) PATRICA - Abitato e zone circostanti - Vincolo d'insieme.

(*Omissis*).

Alle ore 11 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Patrica e le zone circostanti, racchiuse entro il seguente perimetro: partendo dal trivio strada per Patrica con strada per il collegio, il limite del vincolo segue verso sud una linea alla distanza di m. 50 (cinquanta) dal bordo esterno della strada per Patrica fino all'incontro, presso C. Pietrapizzuta, con la mulattiera per colle Calciano, segue poi tale mulattiera fino alla località ponte Calcianello, segue verso nord la mulattiera che, ad est di colle e casale Lo Zompo, raggiunge ad ovest la strada per il cimitero, di qui prosegue lungo una retta congiungente il tornante a sud del cimitero col tornante a sud della località Verdesca, poi ad est segue una linea a valle della strada per Patrica alla distanza di m. 50 (cinquanta) dal ciglio esterno fino al trivio strada per Patrica-strada per il collegio.

(*Omissis*).

(2796)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del centro abitato del comune di Viterbo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 1° marzo e del 26 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del centro abitato del comune di Viterbo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Viterbo;

Viste le opposizioni che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte degli ingegneri Giannotti Gastone e Sergio, dal sig. Lucci Giuseppe e dal sig. Montalboldi Ugo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, comprendendo agglomerati di caratteristici edifici ed inoltre San Lorenzo, il Sacrario, S. Giovanni Decollato, parte delle antiche mura, la Chiesa di S. Croce, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, godibile da vari punti di vista e, inoltre, la zona stessa costituisce un belvedere accessibile al pubblico in quanto da numerose piazze e strade è possibile vedere sia i predetti complessi sia avere un vasto panorama verso porta Faul e la piana;

Decreta:

Una parte del centro abitato del comune di Viterbo — come appresso delimitato — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dall'inizio di via Cairoli, il confine del vincolo segue largo Magliatori, via dei Magliatori, via e piazza S. Agostino, indi piazza della Trinità, via San Giovanni Decollato, nuova via collegante Porta Bove, antiche mura fino a via S. Clemente e via S. Antonio, indi via S. Antonio, via S. Lorenzo, via dei Pellegrini, piazza del Gesù e via collegante con via Chigi, indi via Chigi, indi il limite degli immobili segnati in catasto al foglio n. 170, particelle catastali 727, 726 e 728 (comprese) poi via del Gonfalone, il limite della particella catastale 713 (compresa) del foglio n. 170, piazza del Plebiscito, via Vittoria, via Cesare Dobici, inizio Marconi e via Cairoli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Viterbo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 7

Oggi, 1° marzo 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) VITERBO - Zona - Piazza Martire d'Ungheria - Valle di Faul - Vincolo d'insieme;

(*Omissis*).

Alle ore 16 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone dell'abitato di Viterbo racchiuse entro il seguente perimetro: partendo dall'inizio di via Cairoli, il limite del vincolo è segnato dal largo Magliatori, dalla via dei Magliatori, dalla via e dalla piazza S. Agostino, dalla via San Giovanni Decollato, dalla nuova via collegante Porta Bove, dalle antiche mura fino a Porta Faul e via S. Clemente, indi da questa via e dalla via S. Antonio, e dalla via Valle Piatta, dalla via della Vittoria, e dalla via Cesare Dobici, dall'inizio di via Marconi fino all'imbocco di via Cairoli e largo Magliatori.

(*Omissis*).

(2746)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica collinare ad est della città di Trento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 maggio 1968, ha proposto di ampliare, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica collinare ad est della città di Trento;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Trento;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi della dorsale montana ad oriente della città, nonchè zona di notevole valore ambientale e panoramico.

L'intera zona, affacciata, come un belvedere sulla città sottostante, costituisce un notevole quadro naturale ed insostituibile elemento di bellezza panoramica per la conca trentina;

Decreta:

La sottodescritta zona panoramica collinare ad est della città di Trento ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla zona già vincolata a monte del paese di Mattarello presso la quota 258 si risale il rio Valsorda fino al confine comunale e si segue il medesimo verso nord fino al torrente Fersina, per il quale ci si ricongiunge alla zona già vincolata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Trento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale del 6 maggio 1968

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) addì 6 (sei) del mese di maggio in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

(*Omissis*).

Ad ore 17,20 il presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i membri e componenti convocati, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare il prestabilito

Ordine del giorno:

1) Ampliamento della zona panoramica collinare ad est della città di Trento.

(*Omissis*).

Partendo dalla zona già vincolata a monte del paese di Mattarello presso alla quota 258 si risale il rio Valsorda fino al confine comunale e si segue il medesimo verso nord fino al torrente Fersina, per il quale ci si ricongiunge alla zona già vincolata.

Pone quindi ai voti la suddetta proposta di inclusione del settore suaccennato nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento.

Esprimono voto palese favorevole tutti i membri effettivi della commissione nonché il sindaco in persona del suintestato suo delegato.

Aderisce anche il rappresentante dell'Amministrazione forestale regionale.

(*Omissis*).

(2743)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Vista la nota n. 164 del 6 febbraio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto comunica che il dott. Piero Zanchetta è stato eletto sindaco del comune di Belluno;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Veneto il dott. Gerardo Ranieri, già commissario prefettizio del comune di Belluno, con il dott. Piero Zanchetta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Piero Zanchetta, eletto sindaco del comune di Belluno, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto in sostituzione del dott. Gerardo Ranieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1969

Il Ministro: PRETI

(2830)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 4608 del 26 febbraio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che il dottor Ciro Cirillo è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli in sostituzione del professor avv. Antonio Gava;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il prof. avv. Antonio Gava con il dott. Ciro Cirillo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ciro Cirillo, eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del prof. avv. Antonio Gava.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1969

Il Ministro: PRETI

(2828)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1969.

Classificazione tra le provinciali di una variante e declassificazione del tratto dismesso in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 101 del 13 dicembre 1967, con il quale la provincia di Sassari ha deliberato:

1) di procedere alla declassificazione e sdemanializzazione del segmento stradale di km. 0+239 nella strada provinciale « Portotorres-Stintino » a circa km. 1+500 dal passaggio a livello di Portotorres, è stato sostituito dalla costruita variante e di cederlo in permuta al consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari in cambio del nuovo segmento stradale che ha costituito oggetto della variante costruita dal detto consorzio;

2) di acquisire e classificare a provinciale tale nuovo tratto di strada di km. 0+236 che il consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari cede in permuta a questa provincia in cambio del vecchio tratto di strada non facente più parte della strada provinciale « Portotorres-Stintino »;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1244 del 17 settembre 1968;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta di cui sopra può essere accolta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

1) il nuovo tratto di strada di km. 0+236 della strada provinciale « Portotorres-Stintino », è classificato provinciale;

2) il tratto di strada provinciale di km. 0+239 della strada provinciale « Portotorres-Stintino » a circa chilometri 1+500 dal passaggio a livello di Portotorres cessa di appartenere al novero delle strade provinciali.

Il suddetto tronco viene ceduto al consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari in corrispettiva permuta dell'area del nuovo tracciato che viene classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(2706)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Autorizzazione alla società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, credito, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, pioggia, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattie;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2831)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa S. Nicolò » s.r.l., con sede in Albissola Superiore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata nei giorni 23, 24 aprile 1968 e l'esito dei successivi accertamenti eseguiti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona alla società « Cooperativa S. Nicolò » s.r.l., con sede in Albissola

Superiore (Savona) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha alcuna attività per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa S. Nicolò » s.r.l., con sede in Albissola Superiore (Savona) costituita per rogito notaio avv. Luca Giacardi in data 20 settembre 1960 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luciano Locci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2781)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Autorizzazione alla società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita e capitalizzazione, aeronautica, automobili, cauzioni, credito, cristalli, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattie;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare, le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2832)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa popolare monzese di produzione e consumo a r. l », con sede in Monza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 21 ottobre 1968 alla società « Cooperativa popolare monzese di produzione e consumo a r. l. » con sede in Monza (Milano) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa popolare monzese di produzione e consumo a r. l. » con sede in Monza (Milano) costituita per rogito notaio dott. Cesare Mascheroni in data 20 settembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Domenico Gioffrè ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2854)

DECRETO PREFETTIZIO 22 marzo 1969.

Integrazione del consiglio provinciale di sanità di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Atteso che in data 19 novembre 1968 è stato istituito il collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica di Roma, a seguito della elezione, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, del consiglio direttivo e dei sindaci revisori dei conti;

Ritenuta quindi la necessità di integrare il consiglio provinciale di sanità con la nomina del rappresentante del detto collegio;

Vista la designazione occorrente e udito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, circa la disciplina degli organi consuntivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Roma, costituito per il triennio 1968-1971 con decreto prefettizio n. 5130 del 26 marzo 1968, è integrato con la nomina del signor Natalino Bordigoni a componente-rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica.

Roma, addì 22 marzo 1969

Il prefetto: ADAMI

(2800)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1969, registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 69, il ricorso proposto dal dott. Vittorio Napolitano, direttore superiore nel ruolo amministrativo della carriera direttiva di questa amministrazione avverso la decisione del consiglio di amministrazione nella seduta del 27 luglio 1966, che ha respinto il ricorso riflettente il giudizio complessivo di « mediocre » attribuitogli per l'anno 1965, è respinto.

(2816)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 115-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 115-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Segrè & Farina, con sede in Torino, via Vassalli Eandi n. 22.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(2751)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 23-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 23-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Marzotto Alessandro, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), viale delle Fosse, devono considerarsi fuori corso perchè il titolare della ditta predetta, il quale ha cessato ogni attività, non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione perchè ha dichiarato di averli smarriti.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(2755)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua Santa di Chianciano »

Con decreto n. 1016 in data 20 marzo 1969, la S.p.a. Terme di Chianciano, con sede in Roma, via Cassiodoro, 19, è autorizzata a riportare sul riquadro destro della etichetta che contrassegnerà le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acqua Santa di Chianciano », che sgorga dalla sorgente omonima in Bagni di Chianciano (Siena), la nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 12 ottobre 1967 dal prof. Bruno Visintin dell'Istituto superiore di sanità.

Restano invariate le altre diciture, il disegno centrale, i fregi ed il colore della stessa etichetta, che avrà le dimensioni di cm. 16 × cm. 12,5.

Nella parte inferiore dell'etichetta saranno riportati gli estremi dei decreti di autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(2841)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1969, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2941)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1969, il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2942)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1969, il comune di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 784.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2943)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1969, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 881.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2944)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1969, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.030.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2945)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1969, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 836.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2946)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1969, il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.243.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2947)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1969, il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2951)

Autorizzazione al comune di Vito d'Asio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1969, il comune di Vito d'Asio (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2948)

Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamen ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1969, il con di San Vito al Tagliamento (Pordenone) viene autorizzatc assumere un mutuo di L. 16.763.000, per la copertura del vanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad (tuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del m stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenen 11 gennaio 1945, n. 51.

(2949)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1969, il con di Panicale (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mı di L. 21.271.930, per la copertura del disavanzo economico bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la sommini zione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio n. 51.

(2950)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolame comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° dicembre 1967 al 3 dicembre 1

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prod lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi t
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.645	3.85
		II latte e crema di latte. in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.35
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1 inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	20.10
	16	2 superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	1.652	4.125	4.788	22.78
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	1.397	3.045	4.823	25.35
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.091	1.749	4.865	28.44
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.886	29.99
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	1.040	938	938	4.907	31.53
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.482	938	938	4.998	38.23
	24	8. superiore al 43 %	938	2.434	938	938	5.194	52.65

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	3.187	zero	714	3.187	3.850	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	459	2.107	3.885	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	153	811	3.927	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	3.948	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	102	zero	zero	3.969	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	4.060	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	4.256	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	5.171
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	16.358
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.187 (*g*)	3.850 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.107 (*g*)	3.885 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811 (g)	zero (g)	153 (g)	811 (g)	3.927 (g)	24.69
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163 (g)	zero (g)	zero (g)	163 (g)	3.948 (g)	26.24
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero (g)	102 (g)	zero (g)	zero (g)	3.969 (g)	27.78
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (g)	544 (g)	zero (g)	zero (g)	4.060 (g)	34.48
	58	7. superiore al 43 %	zero (g)	1.496 (g)	zero (g)	zero (g)	4.256 (g)	48.90
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	6.859 (g)	3.257 (g)	161 (g)	6.859 (g)	4.599 (g)	16.35
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1 inferiore o uguale al 27 % . .	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.89
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.64
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.39
04.03		Burro (a):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (h)	zero (h)	zero	zero	zero (h) (i)	95.13
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (c)	zero (h)	zero (h)	zero	zero	zero (h) (i)	79.28
	08	II non nominato	zero (h)	zero (h)	zero	zero	zero (h) (i)	79.28
04.04		Formaggi e latticini (a):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (s):						
		I. in forme standard (o) e di un valore franco frontiera (p) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.50
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.68
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (p) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.50
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.68
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (q) e di un valore franco frontiera (p), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	4.68
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (c)	esente	esente	esente	esente	esente	12% val
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	32.11
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.29
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.29

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	19.689
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	2.846	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	32.112
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	8.289	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	4.500	zero	zero	4.464 (*i*)	20.883
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*t*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso *netto unitario non superiore a 30 gr*.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale *di prodotto, per provenienze dagli Stati membri* e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso *in lire, corrispondente* a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . .: da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . .: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 45).

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*t*) **Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).**

(11933)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA - FIRENZE

Approvazione del piano di zona del comune di Asciano

Con decreto provveditoriale n. 36122 in data 25 marzo 1969, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Asciano, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2879)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di lavoro bianconese », con sede in Bianconese di Fontevivo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 marzo 1969 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di lavoro bianconese - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bianconese di Fontevivo (Parma), composto dai signori:

Ciaburri dott. Mario, presidente;
Panini rag. Giovanni e Amoretti Lamberto, membri.

(2820)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nisco », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 marzo 1969, i poteri conferiti all'avv. Luigi Fiorillo, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nisco », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 15 maggio 1969.

(2880)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita in Genova-Quinto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 3 marzo 1969, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 99,00, sita in Genova-Quinto, riportata nel nuovo catasto del comune di Genova alla partita n. 123, foglio n. 5, particella n. 205.

(2803)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 3 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628 —	628,05	628,04	628,10	628,075	628 —	628,10	628,10	628 —	628 —
$ Can.	583,20	583,25	583,75	583,15	583 —	583,20	583,15	583,15	583,20	583,20
Fr. Sv.	145,32	145,35	145,39	145,33	145,45	145,32	145,35	145,33	145,32	145,40
Kr. D.	83,51	83,55	83,62	83,545	83,55	83,51	83,55	83,545	83,51	83,50
Kr. N.	87,95	87,95	88 —	87,99	87,95	87,95	87,95	87,99	87,95	87,95
Kr. Sv.	121,51	121,50	121,65	121,56	121,50	121,52	121,57	121,56	121,51	121,50
Fol.	172,97	172,95	173 —	172,94	172,90	172,98	172,92	172,94	172,97	172,92
Fr B.	12,47	12,47	12,4810	12,4760	12,46	12,47	12,4730	12,4760	12,47	12,47
Franco francese	126,67	126,65	126,70	126,66	126,65	126,68	126,67	126,66	126,67	126,63
Lst.	1504,17	1503,50	1504,10	1503,70	1503,75	1504,18	1503,50	1503,70	1504,17	1503,70
Dm occ.	156,03	156,20	156,25	156,19	156,175	156,03	156,20	156,19	156,03	156,20
Scell. Austr.	24,25	24,25	24,26	24,27	24,25	24,25	24,2675	24,27	24,25	24,26
Escudo Port.	22,07	22,05	22,08	22,07	22,12	22,07	22,075	22,07	22,07	22,07
Peseta Sp.	8,99	8,95	9,02	8,9950	9 —	8,99	8,995	8,9950	8,99	8,99

Media dei titoli del 3 aprile 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,675
» 5 % (Ricostruzione)	97,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,225
» 5 % (Beni Esteri)	95,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,45
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,10
1 Dollaro canadese	583,15
1 Franco svizzero	145,34
1 Corona danese	83,547
1 Corona norvegese	87,97
1 Corona svedese	121,565
1 Fiorino olandese	172,93
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	126,665
1 Lira sterlina	1503,60
1 Marco germanico	156,195
1 Scellino austriaco	24,269
1 Escudo Port.	22,072
1 Peseta Sp.	8,995

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso pubblico per esami a cinque posti di esperto di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo dei tecnici.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di esperto di 2ª classe in prova nella categoria direttiva — ruolo dei tecnici, di cui due posti riservati ai laureati in fisica e tre posti ai laureati in chimica — presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Dei predetti posti messi a concorso la percentuale del 20% è riservata al personale in servizio presso l'ente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè — in continuità di rapporto di impiego — alla data di decorrenza della nomina in prova, che siano comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Ove non risultassero conferibili al personale medesimo tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in fisica (per i posti riservati ai laureati in fisica) ed in chimica (per i posti riservati ai laureati in chimica).

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Per il personale dell'ENPI assunto a norma dell'art. 13 della delibera del consiglio di amministrazione 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto della assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 27, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato con la legge del 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi per fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto del 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

7) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai punti 1), 2) e 3), ed ai punti 6) e 7) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, punto 2), comma secondo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione, indirizzate alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma - redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata, o fatte pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto di presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio.

In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione *C*, se dipendenti da amministrazioni dello Stato oppure carta di identità rilasciata dal comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dall'ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, ed in una prova orale secondo il seguente programma.

PROVE SCRITTE

a) *per laureati in fisica*:

1ª prova - *Fisica generale*: Cinematica - Dinamica - Cenni sulla relatività - Teoria cinenetico molecolare e termologia - Termodinamica - Campo elettrostatico nel vuoto - Dielettrici - Corrente elettrica continua e alternata.

2ª prova - *Fisica sperimentale*: Grandezze fisiche e loro misure - Cenni sul calcolo delle probabilità - Medie - Errori di misura - Misure di grandezze meccaniche, termiche ed elettriche.

3ª prova - *Struttura della materia*: Struttura elettronica degli atomi - Costruzione e proprietà del nucleo - Fisica delle radiazioni - Radioisotopi - Interazioni delle radiazioni con la materia - Rilevatori ed acceleratori di particelle.

b) *per laureati in chimica*:

1ª prova - *Chimica generale*: Leggi delle combinazioni chimiche - Struttura atomica e molecolare - Equilibri chimici - Termochimica - Elettroliti - Sistema periodico e proprietà dei vari elementi.

2ª prova - *Chimica fisica*: Termometria - Cinetica chimica - Studio delle particelle cariche - Spettroscopia - Risonanza magnetica nucleare - Raggi X - Pile.

3ª prova - *Radiochimica*: Radioattività e metodologie di misura - Chimica degli elementi radioattivi - Effetti isotopici - Effetti delle radiazioni sulla materia - Contaminazione esterna e decontaminazione - Applicazioni dei radioisotopi.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su: struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'ENPI nonchè su elementi di legislazione prevenzionale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate per quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilità dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni e che abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 13 gli appositi documenti elencati nell'art. 11 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova orale e le prove pratiche e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, numero 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400; le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27800/om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, numero 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1945 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) i figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui usufruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, ed i figli degli inabili a proficuo lavoro a seguito di lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare, il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, del prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi Africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consiliari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato o da altre pubbliche amministrazioni:

a) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica o dei Corpi di guardia di finanza, le guardie di pubblica sicurezza e gli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e del 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma dell'art. 10.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 12.

Le graduatorie di merito — una per ciascuna delle categorie di laureati di cui all'art. 1 — saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9 e quelle dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e le graduatorie dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità intellettuali.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: doploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti l'originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione non abbia oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, punto 2).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'ENPI con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 10) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organici di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili, dal competente consiglio di leva, devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistata dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati sottoposti ancora alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

Art. 14.

I vincitori del concorso — i primi due classificatisi nella graduatoria dei fisici ed i primi tre classificatisi in quella dei chimici, con provvedimento del presidente, saranno nominati « esperto di 2ª classe » in prova nella categoria direttiva — ruolo dei tecnici.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza di fisici o chimici vincitori, il presidente ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante rispettive nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Art. 15.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 16.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di « esperto di 2ª classe » — nella categoria direttiva — ruolo dei tecnici e cioè uno stipendio annuo lordo di lire 1.764.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia e una indennità speciale nella misura lorda di L. 25.000 mensili ed una indennità integrativa speciale corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il presidente: PREDA

(Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria n. 220 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . (provincia di . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a cinque posti di esperto di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo dei tecnici. Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto .
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di laurea in . . . . . . presso l'Università di . . in data . . . . con punti .

Dichiara inoltre di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti.

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . . (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . (oppure perchè riformato o rivedibile).

Dichiara infine di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

(2843)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della commissione esaminatrice per il concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a tre posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di tre agenti di cambio presso la borsa valori di Bologna indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1968, è composta come segue:

Presidente:

Cannizzaro dott. Orazio, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

Bianchi dott. Giorgio, presidente della deputazione della borsa valori di Bologna;

Gherardi dott. Guelfo, membro della commissione per il listino della borsa valori di Bologna;

Zecchi geom. Ottorino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna;

Gola prof. Guglielmo, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1969
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 8

(2881)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto tecnica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1968, n. 7350, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1968, registro n. 5, foglio n. 99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 24 settembre 1968, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S.;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 1;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Rissone dott. ing. Giovanni, ispettore generale dell'A.N.A.S.

Membri:

Messina prof. Salvatore, docente di matematica e fisica presso il liceo scientifico « G. Castelnuovo » di Roma;

Cavalieri prof. Lorenzo, docente di topografia nell'istituto tecnico per geometri « L. B. Alberti » di Roma;

Schiavone dott. Felice, direttore di divisione dell'A.N.A.S.;

Falcinelli dott. Guido, direttore di divisione dell'A.N.A.S.

Segretario:

De Berardinis dott. Diego, direttore di sezione ff. del l'A.N.A.S.

La relativa spesa farà carico al cap. 1081 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, anno finanziario 1968.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1969 - *Registro n.* 1 *A.N.A.S., foglio n.* 324

(2862)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12 e 13 maggio 1969, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o italiana ai fini della partecipazione ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, Direzione generale degli affari generali e del personale, piano terra, stanza n. 2 (Salone ex consiglio superiore di sanità), il giorno 14 maggio 1969, alle ore 8,30.

(2863)

Diario della prova scritta di esame del concorso per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del sesto corso dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La prova scritta del concorso per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del sesto corso dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 24 dicembre 1968, avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 3 settembre 1969, alle ore 8.

(2882)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario della prova integrativa scritta del concorso per esami a tre posti di bollatore usciere in prova (ex coefficiente 151) nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

La prova integrativa scritta del concorso per esami a tre posti di bollatore usciere in prova, (ex coeff. 151), nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 30 ottobre 1968, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, il giorno 9 maggio 1969, con inizio alle ore 9.

(3054)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1969, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 18 *marzo* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 non sia stato approvato con legge, e non oltre il 30 aprile 1969, l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferiti al bilancio 1968 e fino alla concorrenza di 4/12 degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2888)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.